



AREA TECNICA

SERVIZIO OPERE COMPLESSE E FINANZIAMENTI SPECIALI, EDILIZIA PROVINCIALE,
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, UFFICIO ESPROPRI E PROGETTI PNRR

AREA PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO, PARTECIPATE

CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PER L'ESECUZIONE DI
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (PNRR)
DEL LICEO ARTISTICO "POLICARPO PETROCCHI" DI PISTOIA**

CIG Z3A3D2BDC1

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato tecnico disciplina il servizio di trasloco di arredi scolastici del Liceo Artistico "Policarpo Petrocchi" di Pistoia.

Le operazioni di movimentazione dovranno svolgersi in diverse fasi temporali e comporteranno lo spostamento di arredo didattico (banchi, cattedre, armadietti), dei locali di segreteria (scrivanie, armadi, scaffalature), attrezzatura informatica semplice (monitor, PC e tastiere) oltre il materiale didattico, previamente inscatolato, le attrezzature del personale di supporto scolastico e l'attrezzatura di archivi (scrivanie, armadi, cassettiere e librerie) e laboratori di varia natura, come da pianificazione di cui all'**Allegato 1 (cronoprogramma traslochi)**; gli arredi e le attrezzature saranno movimentati dai locali interni all'edificio scolastico verso il Seminario Vescovile di Pistoia o altra sede che verrà opportunamente individuata (distanza < 5 Km) oppure all'interno dello stesso edificio; la localizzazione specifica di ogni singolo elemento sarà coordinata con la dirigenza scolastica in sede di trasloco.

Viste le tempistiche ristrette di avvio dell'esecuzione delle movimentazioni non è possibile fornire un elenco esaustivo del materiale da movimentare.

Segue elenco esemplificativo ma non esaustivo della mobilia presente:

- aula tipo composte da circa 25 banchi e sedie, 1 cattedra, 1 lavagna, 1 armadio;
- arredi complementari: vetrine, archivi, teche espositive, armadi bassi, armadi alti, cassettiere, librerie, scrivanie;
- arredi complessi: casseforti, banchi attrezzati, scaffalature da archivio, vending machines, fotocopiatrici.

Al termine di ciascuna fase delle operazioni di trasloco la ditta incaricata dovrà procedere alla contabilizzazione delle prestazioni effettuate.

Il servizio di trasloco si svolgerà in forma frazionata nel corso delle annualità 2023-2024-2025 con inizio presumibile nel mese di Dicembre p.v. L'ordine di esecuzione del servizio sarà comunicato all'affidatario con un preavviso di almeno 1 settimana, con tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento dello stesso, su espressa indicazione del personale di supporto al Rup del Servizio Opere complesse e finanziamenti speciali, Edilizia provinciale, Ufficio espropri, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Progetti PNRR, in coordinamento con la DL.

Potrà essere richiesta l'effettuazione di un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi di prelievo e di destinazione nonché del materiale oggetto del servizio.

Nel servizio sono comprese le attività di facchinaggio necessarie allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei beni oggetto di movimentazione nonché la fornitura di materiale da imballaggio.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto è fino alla concorrenza di € 19.081,80 oltre Iva di cui € 17.459,85 per importo a base della procedura ed € 1.621,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo stimato sopra indicato costituisce un importo presunto poiché ad oggi non è possibile identificare con esattezza le prestazioni che dovranno essere eseguite.

L'Amministrazione si riserva di facoltà di revocare l'affidamento qualora vengano meno le esigenze del servizio di trasloco. Inoltre l'Amministrazione non assume alcun impegno al

raggiungimento dell'importo massimo stimato. I prezzi unitari applicati (costo autocarro, scala aerea, operai per carico/scarico, fornitura scatole di cartone, giornata tipo ect.) saranno quelli indicati nel preventivo. L'Amministrazione si riserva per ogni fase dell'attività di trasloco, anche a seguito dell'effettuazione di sopralluogo, di chiedere un preventivo relativo a detta fase. Resta inteso che i prezzi unitari dovranno coincidere con il preventivo presentato.

ART. 3 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

L'Appaltatore sarà vincolato ai prezzi offerti per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante si riserva l'affidamento di ulteriori servizi di trasloco e/o complementari, nei limiti del 50% dell'importo contrattuale, qualora il RUP dei lavori per i quali si rendono necessarie le attività di movimentazione, manifesti la necessità di ulteriori spostamenti non preventivati. La Stazione Appaltante si riserva altresì, di prorogare la durata del contratto per ulteriore annualità qualora non siano state completate le prestazioni oggetto dello stesso. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà comunque imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Al fine di evitare danni a persone e cose, la Ditta dovrà adottare ogni precauzione necessaria, predisponendo idonee misure di sicurezza per l'imballaggio ed il trasporto dei beni. I danni eventualmente riscontrati sui beni oggetto di trasloco antecedentemente alle operazioni di imballaggio e movimentazione dovranno essere preventivamente segnalati al personale provinciale incaricato, al fine di evitare la loro successiva contestazione, dovranno essere enumerati in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. I danni eventualmente arrecati al termine delle operazioni di imballaggio e movimentazione, e, comunque, al termine del servizio di trasloco affidato, dovranno essere prontamente comunicati al personale provinciale incaricato, al fine di consentire la valutazione dell'entità del danno. Di tali eventi dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a completo carico dell'aggiudicatario. In caso di mancata segnalazione, il costo dei beni irreparabilmente danneggiati sarà addebitato alla Ditta. Ai fini della corretta ed esaustiva esecuzione del servizio, la Ditta si impegna a mettere a disposizione personale e mezzi adeguati alla consistenza dei beni oggetto di movimentazione, nonché attrezzature idonee alla tipologia ed ubicazione degli immobili. La Ditta provvederà, altresì, a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'accesso alle aree urbane soggette a regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL o altro (zone a traffico limitato) o Aree Pedonali, nonché a qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco.

ART. 5 – PENALI

Ove si verificano inadempienze da parte della Ditta nell'esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel presente documento, si procederà all'applicazione delle seguenti penali a garanzia del rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quello fissato per

l'avvio del servizio fino ad un massimo di due giorni di ritardo oltre il quale la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto con facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Le penali non potranno complessivamente superare il 10% del valore massimo del contratto. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto da parte della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori maggiori danni. Il recupero della penale dovrà avvenire mediante ritenuta diretta sul corrispettivo.

ART. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE - VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LGS. 81/08

L'impresa si obbliga:

1) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di sicurezza e derivanti dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

2) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data della sottoscrizione della lettera-contratto per quanto in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il personale dell'impresa impiegata nelle attività richieste è tenuto a osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove sarà effettuato il servizio e a mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dalla stazione appaltante e dell'istituto scolastico, durante l'espletamento delle attività.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio di interferenza).

L'impresa dovrà comunicare al momento della stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 81/2008, la data e la revisione del proprio DVR - documento di valutazione dei rischi per mansione (del quale sarà presa visione all'atto della riunione iniziale di coordinamento) e di aver effettuato la formazione safety di tutti i dipendenti impiegati nell'attività di cui all'appalto in oggetto (della quale, successivamente all'aggiudicazione, sarà chiesta formale evidenza). La Provincia, prima della stipula del Contratto, effettuerà una riunione di coordinamento con l'appaltatore al fine di fornire a quest'ultimo dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed di emergenza adottate in relazione all'attività ivi svolta. Sarà effettuato altresì un sopralluogo congiunto con i Preposti degli Istituti scolastici presso i quali dovranno essere eseguite le prestazioni in coordinamento con il CSE dei lavori di cui in oggetto. Al termine verrà redatto un apposito verbale a seguito della valutazione dei rischi esistenti e dell'individuazione di misure adottate per eliminarli.

Tale verbale integrerà il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) .

L'appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente in cui andrà ad operare.

La Stazione Appaltante ha valutato espressamente gli oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione del servizio.

Tali oneri sono da intendersi compresi nel corrispettivo che verrà versato per le prestazioni. L'appaltatore si impegna a coordinarsi con l'Amministrazione per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i propri lavoratori coinvolti nell'esecuzione di altre attività, nonché a rispettare il DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, indicante tra l'altro le misure da adottare per eliminare ovvero, quando già non sia possibile, ridurre al minimo, le interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore nell'espletamento del servizio, dai dipendenti dell'Amministrazione e dagli utenti presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del presente Contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto di appalto qualora accerti che l'impresa appaltatrice non osservi le norme di sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere indicati nell'offerta economica dall'Operatore, oltre ai costi della manodopera.

L'impresa dovrà osservare tutte le disposizioni normative previste per la prevenzione da COVID-19 già in vigore o che saranno emanate nel corso della durata del Contratto.

ART. 7 – STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO

La stipula del Contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è disciplinata dall'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di registrazione di regolare fattura, nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010, su atto di liquidazione e solo dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni descritte in fattura.

Il pagamento di ogni fattura è subordinato alla verifica, con interrogazione telematica rivolta ad Agenzia Entrate – Riscossione, della sussistenza di cause di morosità ai sensi dell'art. 48 bis, del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. ii. (disposizioni relative ai pagamenti di importo superiore a cinquemila euro) e previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultante dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi dell'art. 2, del D. L. 25/9/2002 n. 210 convertito in Legge n. 266/2002 e ss. mm. ii.

L'eventuale irregolarità del D.U.R.C. comporterà la procedura sostitutiva prevista all'art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

I pagamenti verranno effettuati, attraverso la Tesoreria della Provincia, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante.

Il pagamento delle prestazioni avverrà dopo il completamento di ciascuna delle fasi risultanti dal cronoprogramma di cui all'allegato 1.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni in esso indicate.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le seguenti circostanze:

- cessione dell'azienda o di ramo di azienda in mancanza di comunicazione all'Ente o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi in capo al cessionario, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle norme disciplinanti la cessione del contratto;
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario del servizio, comprovati dall'applicazione di penali;
- perdita di alcuno dei requisiti minimi per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

ART. 10 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'impresa si impegna espressamente:

- a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato;
- a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

ART. 11 - DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa appaltatrice, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o, comunque, di un'esecuzione non corretta della prestazione.

A tal fine l'Appaltatore per le responsabilità inerenti l'esecuzione del Servizio disciplinato dal presente capitolato, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO che copra i danni subiti dall'Ente a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e strutture, nonché per “Responsabilità civile verso terzi” avente la stessa durata del contratto, nella quale venga esplicitamente indicato che l’Ente Provincia debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti, sollevando così la Provincia da ogni responsabilità e da ogni onere derivante. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 ed ai sensi della L. 241/90, il RUP è la Dott.ssa Isabella Radicchi, titolare di incarico di EQ implicante direzione di struttura riferita a “Economato, Provveditorato, Partecipate” presso l’ Area Programmazione e Servizi Finanziari, che si avvarrà quale struttura di supporto del personale amministrativo in forza al Servizio Economato, Provveditorato, Partecipate, dell’Arch. Silvia Lombardi individuato dal titolare di incarico E.Q. del Servizio Opere complesse e finanziamenti speciali, Edilizia provinciale, Ufficio espropri, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Progetti PNRR, Dott.ssa Maria Elena Zollo e del Geom. Riccardo Castagnoli individuato dal titolare di incarico E.Q. del Servizio Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Viabilità, Commissione Provinciale Espropri, Protezione Civile, Pubblica Istruzione, Arch. Michela Mochi.

ART. 13 – RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall’affidatario saranno di proprietà della Provincia.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del Contratto.

L’aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalla Provincia assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l’autorizzazione scritta della Provincia;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dalla Provincia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

Analogamente la Provincia si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell’appaltatore.

ART. 14 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) i dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati al solo fine dell’espletamento dello stesso.

L’Appaltatore si obbliga alla restituzione e cancellazione dei dati di cui fosse venuto in possesso.

La Provincia di Pistoia, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti nell’ambito del presente Contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori nonché quelli predisposti dalla stazione appaltante sono obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura (in taluni casi a pena di esclusione). Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura, e successivamente per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati agli Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Pistoia. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda "informativa dettagliata" pubblicata sul sito web della Provincia di Pistoia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali è la Società Esseti Servizi Telematici Srl presso la Provincia di Pistoia - contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@provincia.pistoia.it .

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 16 – RECESSO

La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di recesso della Provincia, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore (eseguibile anche con Posta Elettronica Certificata) con preavviso non inferiore ai 20 giorni. E' fatto divieto all'appaltatore di recedere dal Contratto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ART. 17 – CONSEGNA ANTICIPATA

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo 17.

In particolare l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

ART. 18 – CAPACITA' A CONTRARRE – ATTESTAZIONE ASSENZA DELLA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 53 COMMA 16 TER D.LGS. N. 165 30.03.2001

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia di Pistoia - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del D. P. R. 16 aprile 2013 n. 62 il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia di Pistoia, e l'appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi fra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente provinciale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Impresa.

ART. 19 – OBBLIGO DI COMPORTAMENTO DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" come modificato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81 e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Pistoia, adottato con Decreto Presidenziale n. 117 del 6.7.2020, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

A tal fine, si da atto che l'Appaltante ha consegnato all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 copia del Decreto stesso nonché copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Pistoia, restituiti firmati per presa visione ed accettazione. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 20 – PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012 e in esecuzione del P. T. P. C. 2022-2024 approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 88 del 29/04/2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente, l'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi e delle regole di comportamento definite nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 243 del 28/12/2022. A tal fine, si dà atto che l'Appaltante ha consegnato all'appaltatore, copia del Patto stesso restituito firmato per presa visione ed accettazione.

La violazione degli obblighi di cui al Patto di integrità sopra richiamato costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ART. 21 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia.
È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c..

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rimanda al D. Lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. 50/2016 per quanto ancora applicabile, alla L. Reg. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii., alle norme del Codice Civile ed alle eventuali normative in materia.

E.Q. Dott.ssa Isabella Radicchi
con firma digitale¹

E.Q. Dott.ssa Maria Elena Zollo
con firma digitale¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

